

Pieve di Soligo, 26.03.2020

Informativa n. 8

**OGGETTO: Decreto del Ministero dello Sviluppo, che modifica la tabella dei codici Ateco già allegata al D.P.C.M. del 22/03/2020, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con efficacia dal 26/03. Altre informazioni.**

E' stato emanato, e sarà a breve pubblicato in G.U., il Decreto ministeriale in oggetto, che modifica l'elenco (che abbiamo allegato alla nostra precedente informativa n.7) delle attività non sospese, le quali possono quindi continuare ad essere svolte dalle aziende. Si riporta qui sotto il nuovo elenco delle attività NON sospese.

*N.B.: le attività non comprese nell'elenco sono sospese fino al 3 aprile prossimo; possono comunque continuare ad essere svolte ma solo in modalità di smart working (a distanza o lavoro agile).*

### NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITA' NON SOSPESSE

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
23.13	Fabbricazione di vetro cavo
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
25.21	Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
25.92	Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
27.2	Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
28.29.30	Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua

37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
46.3	Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
46.46	Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
46.49.2	Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
46.61	Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
46.69.91	Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
46.69.94	Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
46.71	Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
j (DA 58 A 63)	Servizi di informazione e comunicazione
K (da 64 a 66)	Attività finanziarie e assicurative
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
74	Attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) ( <i>Nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività consentite</i> )
80.1	Servizi di vigilanza privata
80.2	Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
82.20	Attività dei call center
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
82.99.99	Altri servizi di sostegno alle imprese (Limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti)
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

*Si segnala che le imprese le cui attività sono sospese per effetto del nuovo decreto (sono le attività comprese nell'elenco precedente ma non comprese in questo nuovo elenco) completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.*

Si segnalano le variazioni fra il vecchio elenco ed il nuovo elenco:

- La sospensione delle seguenti attività, relative a fabbricazioni di: macchine per l'agricoltura e la silvicoltura; macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori); spago, corde, funi e reti; articoli in gomma; commercio all'ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto (diversi da autoveicoli, motoveicoli e biciclette)
- La possibilità, al contrario, di svolgere le seguenti attività, in precedenza sospese: agenzie di lavoro temporaneo; fabbricazione di vetro cavo (usato per gli imballaggi degli alimenti); radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale; batterie di pile e accumulatori elettrici; macchine automatiche per la dosatura, confezione e imballaggio; imballaggi leggeri in metallo. Lo svolgimento di alcuni tipi di servizi alle imprese a domicilio, come il controllo dei contatori dell'energia e dell'acqua.
- Vengono infine ridotte, nelle loro diverse varianti, alcune attività: fabbricazione di tessuti non tessuti (escludendo gli articoli di abbigliamento); imballaggi in legno (aperte per rifornire le attività essenziali); carta (esclusi prodotti cartotecnici e carta da parati); articoli in materie plastiche (con la limitazione ai produzioni per edilizia, imballaggi, fogli, tubi, lastre, profilati), prodotti chimici (esclusi coloranti pigmenti, esplosivi, prodotti per ufficio e consumo non industriale, prodotti ausiliari per le industrie del tessile e del cuoio). Sono introdotti limiti ai call center, e per le attività di riparazione e manutenzione-installazione di macchine e apparecchiature (vengono sospese tali attività per stampi, portastampi e sagome; giostre e altalene; casseforti; carrelli per la spesa e alcuni prodotti in metallo). Limitata infine l'attività di ingegneria civile, escludendo le opere idrauliche (porti e opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, sbarramenti, idrovie), le raffinerie, gli impianti chimici, gli impianti sportivi aperti.

Si informa che Confindustria ha diramato diverse risposte a domande che sono state poste in merito al comportamento da tenere a seguito della sospensione di numerose attività in base ai codici Ateco (DPCM del 22/03). Riportiamo le risposte più interessanti:

**D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO: un codice primario e uno o più codici secondari. Posso continuare a operare solo se il mio codice di attività primario è riportato nella Tabella?** R. Il soggetto può continuare a svolgere l'attività riferita al codice ATECO riportato in Tabella, indipendentemente dal fatto che si tratti di un codice ATECO primario o secondario.

**D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto?** R. No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nella Tabella.

**D. La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati nella Tabella ma, invece, c'è il codice ATECO di una delle mie attività secondarie. Considerato che posso continuare ad operare per l'attività secondaria posso, contestualmente, proseguire anche la produzione dell'attività prevalente (codice ATECO primario)?** R. In linea generale, l'attività prevalente (il cui codice ATECO non è riportato in Tabella) deve essere sospesa salvo che si possa considerare "un'attività integrata con l'attività secondaria" o sia un'attività "funzionale alla filiera di una delle attività indicate in Tabella"; in quest'ultimo caso sarà necessario darne comunicazione al Prefetto.

**D. Cosa s'intende per attività integrata con un'altra attività?** R. Un'attività si considera integrata ad un'altra quando è svolta all'interno di una stessa unità produttiva e concorre, quindi, al medesimo processo produttivo. In questi casi, le attività sono inscindibili e l'intera sequenza produttiva è considerata come una sola attività. Si ritiene che l'impresa che svolge un'attività indicata in Tabella possa continuare a svolgere anche la/le attività integrate/e sebbene queste ultime non siano incluse.

**D. Sono una impresa che svolge solo occasionalmente un'attività indicata nella Tabella. Posso continuare ad operare?** R. No, i codici ATECO riportati in Tabella servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria alcune attività ritenute essenziali. Non importa se tale attività sia prevalente o secondaria ma deve essere un'attività svolta in modo continuativo, per la quale l'impresa ha correttamente comunicato il codice ATECO tra i propri codici attività.

**D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?** R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.

**D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di backoffice non effettuabili da remoto possono essere proseguite?** R. Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la ratio del DPCM l'accesso ai locali dell'impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

**D. Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l'accesso ai locali dell'impresa, le cui attività sono sospese, a "soggetti terzi" che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione?** R. Sì, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella.

**D. Qualora l'attività della mia impresa sia sospesa, posso mantenere un presidio di dipendenti in azienda con funzioni di sicurezza, controllo dei rischi, vigilanza, pulizia, sanificazione degli ambienti, manutenzione?** R. Ferme la sospensione dell'attività di produzione la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che sia compatibile con la ratio del DPCM l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate il numero del personale presente per le citate attività deve essere il più possibile limitato. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

---

Di seguito alcuni aggiornamenti su disposizioni già in vigore:

- Il D. Legge n. 18 "Cura-Italia" di martedì 17 scorso, ha previsto, in riferimento al **bonus pubblicità**, la riduzione della percentuale del credito d'imposta (che diventa ora del 30%), che va calcolata però sull'intero ammontare delle spese effettuate nel 2020 (e non più quindi sulle spese incrementalmente rispetto all'esercizio precedente). Viene poi previsto il rinvio dei termini per inviare la domanda di "prenotazione" del credito d'imposta per gli investimenti in pubblicità effettuati nel 2020: la nuova finestra per l'invio della domanda è spostata al 01/09/2020 al 30/09/2020. Restano valide comunque le eventuali domande inviate entro il presente mese di marzo (scadenza originaria). Chi avesse già effettuato la domanda, può comunque "sostituirla" entro il 30/09.
- E' stato attivato il nuovo sito [detrazionifiscali.enea.it](http://detrazionifiscali.enea.it) dal quale trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dell'"ecobonus" e/o delle detrazioni per ristrutturazioni (solo per lavori a "rilevanza energetica"), che abbiano fine lavori nel 2020; si può accedere al sito anche direttamente dalla home page del portale enea.it. Si ricorda che il termine per trasmettere i dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori; per tutti gli interventi che si siano però conclusi tra il 01/01/2020 e il 25/03/2020, il termine di 90 giorni decorre dal 25/03, da quando cioè è stato attivato il sito.

Ricordiamo sempre che tutte le disposizioni di urgenza emanate in questo periodo, tra cui i decreti citati in precedenza, si possono consultare e scaricare direttamente dal sito della Gazzetta Ufficiale ([www.gazzettaufficiale.it/home](http://www.gazzettaufficiale.it/home)); si segnala nella homepage un "banner" di colore azzurro con un link "Coronavirus", che rimanda ad una pagina dedicata a tali disposizioni.

**SI INFORMA CHE LO STUDIO RIMARRA' CHIUSO AL PUBBLICO  
DAL 23 MARZO AL 05 APRILE COMPRESI**

**PER COMUNICAZIONI E' ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO 0438/840433  
OPPURE L'INDIRIZZO MAIL [studioconsulenza@studioconsulenza.it](mailto:studioconsulenza@studioconsulenza.it)**

Rimanendo a disposizione per eventuali aggiornamenti, chiarimenti e nuove disposizioni che dovessero essere pubblicati, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza